Turismo: beni culturali ed ambientali/attività d'impresa

Il Comune di Roma, con deliberazione n. 3330 in data 1° giugno 1987**, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832**, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, dichiarava incompatibile con le esigenze di tutela dei valori ambientali di talune zone nel centro cittadino l'attività di ristorazione veloce con menù limitato e non tradizionale







Avverso tale provvedimento venivano proposti al T.A.R. Lazio due distinti ricorsi, l'uno da Bahbout Jacques in proprio e quale legale rappresentante della S.p.a. Fooditalia, l'altro dalla società Mc Donald's Corporation nonché dalla S.r.l. Ristoranti italiani per famiglie (R.I.P.F.).



Il T.A.R., riuniti i ricorsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, per violazione dell’articolo 41 Cost. (libertà di iniziativa economica)

Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 1992, n. 388



La disposizione censurata rappresenta un ulteriore tentativo del legislatore di assicurare la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse site nei territori comunali, caratterizzati da un nucleo edilizio ed abitativo riconducibile al concetto di centro storico il quale rappresenta l'immagine della città ed esprime anche l'essenziale della nostra storia civile ed artistica e della nostra cultura (art. 9 Cost.).

Con essa, quindi, si è voluto porre freno al degrado delle aree di particolare interesse impedendo il moltiplicarsi di esercizi commerciali che, sostituendo quelli tradizionali, per l'attività che vi si svolge, producono effetti dannosi e distorsivi del loro assetto, mentre, invece, meritano protezione le particolari caratteristiche acquisite per lunga tradizione. La qualità della rete commerciale e lo sviluppo di particolari tipi di esercizi pubblici legati alla possibilità di acquisto ed ai bisogni di un particolare tipo di clientela, la corrispondente soppressione di negozi con attività di particolare pregio anche di tipo tradizionale, riducono indubbiamente la fruibilità delle dette aree ed in particolare dei centri storici.

In tale situazione non risulta violato l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione. Esso, pur affermando la libertà di iniziativa economica privata, consente l'apposizione di limiti al suo esercizio.



Costituzione della Repubblica italiana

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



E’ più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell’impresa (art. 41 Cost.)